

A.E.S. VENETO - Ambiente, Efficienza energetica, Sostenibilità

Art. 1 - Denominazione – sede - durata

- 1.1 Denominazione
- 1.2 Sede
- 1.3 Durata
- 1.4 Statuto

Art. 2 - Scopo dell'associazione – comunicazioni esterne

- 2.1 Scopo dell'associazione
- 2.2 Comunicazioni rivolte all'esterno

Art. 3 – Risorse Economiche – Patrimonio

- 3.1 Risorse Economiche
- 3.2 Beni
- 3.3 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del Patrimonio

Art. 4 - Esercizio sociale - Bilancio

- 4.1 Esercizio sociale
- 4.2 Bilancio Associativo
- 4.3 Bilancio Sociale

Art. 5 - Organi dell'associazione

Art. 6 - Modalità di ammissione dei soci

- 6.1 Ammissione del socio ordinario
- 6.2 Decadenza del socio ordinario
- 6.3 Soci sostenitori
- 6.4 Soci onorari

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

- 7.1 Diritti
- 7.2 Doveri

Art. 8 - Assemblea dei soci

- 8.1 Convocazione e ordine del giorno
- 8.2 Diritto di voto
- 8.3 Delibere e verbale dell'assemblea dei soci
- 8.4 Presidenza
- 8.5 Ambito di competenza dell'assemblea dei soci

Art. 9 - Consiglio direttivo

- 9.1 Composizione
- 9.2 Elezione, ritiro e destituzione
- 9.3 Convocazioni
- 9.4 Verbale del consiglio direttivo
- 9.5 Ambito di competenza del consiglio direttivo

Art. 10 - Il presidente ed il vicepresidente

- 10.1 Il presidente
- 10.2 Il vicepresidente

Art. 11 - Il segretario

Art. 12 – Il tesoriere

Art. 13 – Organi di controllo

- 13.1 Organo di Controllo
- 13.2 Organo di Revisione Legale dei Conti
- 13.3 Libri sociali

Art. 14 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

Art. 15 - Rinvio

Art. 1: Denominazione – sede - durata

1.1 Denominazione

È costituita, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del terzo Settore denominato “**A.E.S. VENETO - Ambiente, Efficienzaenergetica, Sostenibilità**”, senza scopo di lucro, a carattere indipendente, apolitico, aconfessionale, democratico, egualitario e che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.2 Sede

L'Associazione ha sede nella Provincia di Padova e segnatamente nel Comune di Padova, con indirizzo: Via Giovanni Berchet n. 10.

Il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini delle province che rappresenta o regione ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

1.3 Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci nei modi definiti dall'art. 14 del presente statuto.

1.4 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

Art. 2: Scopo dell'associazione – comunicazioni esterne

2.1 Scopo dell'associazione

L'associazione intende promuovere attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore culturale, della didattica e della formazione, inclusa la tutela dell'ambiente, nel pieno rispetto di quanto deciso dai soci fondatori nell'atto costitutivo dell'associazione stessa.

L'attività che l'Associazione si promuove di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, sono quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 in particolare ai punti d), e), f).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano nella divulgazione dei concetti di tutela ambientale, di efficienza energetica e della costruzione sostenibile di edifici e ha quali scopi sociali:

- a) diffondere la conoscenza dei *“concetti di tutela ambientale, efficienza energetica e sostenibilità nell'edilizia”*, inteso come *“progettare, costruire e abitare in modo sostenibile”* svolgendo la propria attività anche in collaborazione con ogni altra Istituzione ed Associazione che ne condivide il concetto.
- b) promuovere i *“concetti di tutela ambientale, efficienza energetica e sostenibilità nell'edilizia”* attraverso le seguenti specifiche attività:
 - informazione e sensibilizzazione sull'uso efficiente dell'energia, sull'utilizzo di energie rinnovabili, nel rispetto dell'ambiente e del clima, operando tanto nel settore delle nuove costruzioni quanto nell'attività di riqualificazione e ristrutturazione di edifici già esistenti;
 - organizzazione di eventi formativi sui temi del progetto: *“tutela ambientale, efficienza energetica e sostenibilità nell'edilizia”*
 - organizzazione di manifestazioni informative e di iniziative finalizzate a diffondere la cultura di un'edilizia sostenibile;
 - organizzazione e partecipazione a conferenze, incontri, seminari ecc, finalizzati a far conoscere gli sviluppi dell'efficienza energetica e del costruire sostenibile.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro definizione è operata da parte dell'organo di Amministrazione.

2.2 Comunicazioni rivolte all'esterno

Tutte le comunicazioni ufficiali rivolte all'esterno dell'Associazione devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le pubblicazioni divulgative riguardanti manifestazioni, eventi, incontri informativi o altre iniziative promosse dall'associazione e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, possono essere divulgate via posta elettronica da indirizzi diversi da quello dell'Associazione esclusivamente attraverso file allegati in formato non modificabile.

Art. 3: Risorse Economiche – Patrimonio

3.1 Risorse Economiche:

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e specifici corrispettivi versati per determinate attività sociali;
- quote di partecipazione ai corsi
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentarie
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- rimborsi da convenzioni
- ogni altra entrate ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

3.2 Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati a titolo oneroso o gratuito dall'associazione, e sono ad essa intestati.

3.3 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 , D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 4: Esercizio sociale – Bilancio

4.1 Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.2 Bilancio Associativo

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articolo 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consigli Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

4.3 Bilancio Sociale

E' redatto nei casi e nei modi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5: Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) l'Organo di Controllo (che verrà nominato al verificarsi delle condizioni di legge)
- h) l'Organo di Revisione (che verrà nominato al verificarsi delle condizioni di legge)

Art. 6: Modalità di ammissione dei soci

6.1 Ammissione del socio ordinario

Possono aderire all'Associazione quali soci ordinari, coloro che condividono le finalità e gli scopi associativi essendo in possesso di diploma o laurea in

discipline tecniche e/o ambientali e che sono domiciliati o hanno attività nel Veneto e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione anche le associazioni e le istituzioni pubbliche e private (quali ad esempio comuni, provincie, scuole, università, fondazioni, ecc.) oppure aziende interessate al tema del risparmio energetico e della protezione del clima con sede in Italia.

Le associazioni o le istituzioni devono essere rappresentate all'interno dell'Associazione dal solo legale rappresentante (sindaco, presidente, direttore, ecc.) o da un suo delegato. Le aziende sono rappresentate all'interno dell'Associazione dal solo legale rappresentante o da un suo delegato dipendente della stessa azienda.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato, tramite mail a firma del Segretario dell'Associazione, ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato tempestivamente a seguito della delibera del primo consiglio direttivo utile, motivandola, e procedendo a comunicare tale decisione tramite raccomandata a/r o PEC.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione, che dovrà deliberare con voto favorevole della metà più uno dei presenti ed in base ai quorum deliberativi per la tipologia di costituzione assembleare.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e il diritto degli organi associativi di escludere il socio motivatamente.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La quota associativa ha validità per l'anno solare corrispondente alla richiesta di adesione all'associazione (gennaio/dicembre).

6.2 Decadenza del socio ordinario

Il socio ordinario cessa di far parte dell'associazione per:

- a. scioglimento dell'associazione;
- b. dimissioni volontarie, da comunicare mediante comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC) indirizzata al Consiglio Direttivo presso la sede associativa;

- c. esclusione per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- d. esclusione, da comunicare mediante comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC), per gravi infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali, nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque dannosi agli interessi sociali, per il compimento di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, lesive del buon andamento e del nome dell'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, che ha possibilità di appello entro 30 giorni dalla decisione dell'Assemblea stessa. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione

Gli associati che siano receduti, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione,

La quota sociale non è trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

6.3 Soci sostenitori

Il consiglio direttivo può nominare soci sostenitori, aziende ed imprese, associazioni ed enti, a prescindere dalla loro forma giuridica, oppure persone fisiche, che hanno rapporto diretto o indiretto con Istituzioni ed Associazioni che condividono il concetto dell'efficienza energetica e della costruzione sostenibile di edifici.

Le modalità di nomina sono previste nel regolamento approvato dal consiglio direttivo.

6.4 Soci onorari

Con la maggioranza dei due terzi, l'assemblea dei soci può nominare soci onorari, coloro che hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno morale/economico alla vita dell'associazione.

Art. 7: Diritti e doveri dei soci ordinari

7.1 Diritti

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 13.3;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

7.2 Doveri

I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali e di contribuire alla vita associativa, a versare puntualmente la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabilita dall'organo competente, pena la possibile decisione del Consiglio Direttivo di esclusione. Essi hanno, inoltre, l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché le deliberazioni assunte dagli organi. Devono inoltre evitare comportamenti che possano nuocere alla reputazione e allo scopo dell'associazione.

Art. 8: Assemblea dei soci

8.1 Convocazione e ordine del giorno

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano dell'associazione.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 14 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra gli associati. A tal fine è necessario che:

- Sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- Sia consentito al segretario di verbalizzare l'assemblea.

8.2 Diritto di voto

La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto; ogni socio ha inoltre diritto di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Per i soci associazioni, istituzioni pubbliche e private e persone giuridiche, partecipa all'assemblea il legale rappresentante o il procuratore, salvo delega di questi secondo le predette disposizioni.

Ogni socio può rappresentare esclusivamente un solo altro socio mediante delega scritta.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

8.3 Delibere e verbale dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la metà più uno, arrotondata all'unità intera superiore, degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

È validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione, se fissata non prima che siano trascorse ventiquattro (24) ore dalla data ed ora stabilita per la prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei soci presenti e votanti.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, modifica lo statuto dell'associazione con la maggioranza semplice dei soci presenti e votanti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci può deliberare solo su argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci devono essere trascritte su apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea, deliberate in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli associati anche assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

8.4 Presidenza

Presiede l'assemblea degli associati il Presidente dell'associazione ed in caso di sua assenza il vicepresidente.

Nel caso di assenza anche del vicepresidente presiede l'assemblea degli associati un socio, tra i presenti ed avente diritto di voto, nominato dall'assemblea degli associati nella stessa seduta inserendo ex novo, come primo punto all'ordine del giorno, l'argomento "nomina del presidente per l'assemblea del ___/___/_____".

All'assemblea partecipa anche il Segretario;

Nel caso di assenza del segretario viene incaricato di redigere il verbale dell'assemblea degli associati un socio, tra i presenti ed avente diritto di voto, nominato dall'assemblea degli associati nella stessa seduta inserendo ex novo, come primo punto all'ordine del giorno, l'argomento "nomina del segretario per l'assemblea del ___/___/_____".

Nel caso manchi alla stessa assemblea degli associati sia il Presidente che il segretario, la nomina del segretario viene inserita al secondo punto dell'ordine del giorno, seguendo quello di nomina del presidente.

8.5 Ambito di competenza dell'assemblea dei soci

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

I compiti dell'assemblea ordinaria dei soci sono:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) approvare il programma delle attività e il bilancio preventivo;

- d) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- e) deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati;
- h) approvare il Regolamento dell'elezione del Consiglio Direttivo;
- i) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- j) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- k) deliberare sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

I compiti dell'assemblea straordinaria dei soci sono:

- a) deliberare sulle modificazioni statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 9: Consiglio direttivo

9.1 Composizione

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo, composto da minimo di tre (3), fino ad un massimo di quindici (15) membri e rimane in carica per tre (3) anni. L'Assemblea dei soci può determinare un numero maggiore di membri.

Il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo spetta, fermo il limite della maggiore età e di ogni incapacità di agire diversamente determinata, ai Soci Fondatori, anche se non in possesso di diploma o laurea in discipline tecniche e/o ambientali, ai Soci che devono essere in possesso di diploma o laurea in discipline tecniche e/o ambientali, oltre che ai Legali Rappresentanti, o loro Procuratori, di Associazioni di Categoria che abbiano in atto uno specifico convenzionamento con Istituzioni ed Associazioni che condividono il concetto dell'efficienza energetica e della costruzione sostenibile di edifici.

La carica di membro del consiglio direttivo, come le altre cariche sociali, è onorifica e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente

sostenute per l'incarico svolto. Per specifiche prestazioni (per es. conferenze, lavoro a progetto ecc.) ai membri del consiglio direttivo può essere riconosciuto un compenso. I dettagli di queste attività sono definiti in uno specifico regolamento interno, votato da almeno i due terzi dei membri del consiglio direttivo.

9.2 Elezione, ritiro e destituzione

I membri del consiglio che intendono essere eletti o rieletti, devono presentare la propria candidatura per iscritto prima della data dell'assemblea.

La lista dei candidati viene compilata e successivamente inoltrata alla presidenza e inviata assieme all'ordine del giorno ai soci dell'associazione. Le elezioni si svolgono a voto segreto.

Nella prima seduta il consiglio direttivo elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Se vengono a mancare per dimissioni, decadenza, decesso o altra causa uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, questi vengono sostituiti alla prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato le mancanze d'organico e i sostituti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del consiglio direttivo.

La sostituzione dei consiglieri di cui al comma precedente dovrà avvenire scorrendo l'elenco in ordine alfabetico dei Soci votati per il Consiglio Direttivo, di cui comma 2 dell'articolo 12 del vigente "*Regolamento dell'elezione del Consiglio Direttivo*", come formato dalla Commissione Elettorale, garantendo, qualora possibile, il rispetto dell'art. 13 „Parità di voti e riserva di nomine“ dello stesso regolamento sopra citato.

Nel caso di impossibilità di scorrimento del succitato elenco o ad esaurimento dello stesso dovranno essere indette nuove elezioni nel rispetto delle regole di cui al vigente "*Regolamento dell'elezione del Consiglio Direttivo*"

Le dimissioni vanno comunicate al consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporanee nell'arco del periodo di carica, della metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo, in questo caso, entro 30 giorni l'assemblea, appositamente convocata, deve rinominare il consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo possono essere destituiti prima della scadenza naturale del loro mandato dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei voti, arrotondata all'unità intera superiore, degli associati aventi diritto di voto.

I membri del consiglio direttivo possono essere destituiti prima della scadenza naturale del loro mandato anche per le cause di decadenza previste dal “*Regolamento interno del Consiglio Direttivo*”; in tal caso la decadenza deve essere dichiarata dall’assemblea dei soci con la maggioranza semplice dei soci presenti aventi diritto di voto.

9.3 Convocazione

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente tramite comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail).

La convocazione, che deve contenere l’ordine del giorno redatto dal presidente, deve pervenire ai membri del consiglio direttivo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, in casi di particolare urgenza il termine è ridotto ad un giorno.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i consiglieri. A tal fine è necessario che:

- Sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all’ordine del giorno;
- Sia consentito al segretario di verbalizzare i lavori del Consiglio Direttivo.

9.4 Verbale del consiglio direttivo

Le riunioni del consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice e vengono trascritte in un verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il Presidente e i consiglieri hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.5 Ambito di competenza del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo attua le delibere dell’assemblea e amministra l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nell’ambito delle sue competenze sono compresi i seguenti compiti, elenco da intendersi indicativo e non esaustivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) elaborazione dell'ambito di attività e del programma di attività;
- c) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) curare la tenuta dei registri sociali di sua competenza;
- e) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- f) adozione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi;
- g) proporre modifiche al presente statuto;
- h) approvazione e modifica del regolamento interno;
- i) assunzione e licenziamento del personale;
- j) ammissione e esclusione dei soci;
- k) elaborazione dell'ordine del giorno per l'assemblea;
- l) amministrazione del patrimonio;
- m) nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere;
- n) delegazione di specifici compiti e assegnazione di mandati speciali a specifici membri;
- o) conferire procure alle liti ritenute necessarie ed opportune per agire in sede giudiziaria e/o arbitrale;
- p) incarica i membri del consiglio direttivo od anche terzi ad esso estranei per lo svolgimento di quelle attività che ritiene opportune;
- q) Investimenti in beni mobili.

Art. 10: Il presidente ed il vicepresidente

10.1 Il presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e a maggioranza dei componenti presenti e rappresenta legalmente l'associazione sia all'interno, che all'esterno. Egli presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

Il Presidente, a tutti gli effetti di legge, rappresenta di fronte a terzi l'Associazione stessa; rappresenta l'associazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 41 comma 2 C.C.; rappresenta in sede contrattuale l'associazione stessa, potendo conferire procura esclusivamente per le proprie deleghe, quando ritenuto opportuno, ad altri membri; svolge tutti gli incarichi conferitigli dal consiglio direttivo e dall'assemblea, rappresenta l'associazione stessa presso tutti gli enti e/o uffici, sia pubblici che privati.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

10.2 Il vicepresidente

Il vicepresidente a tutti gli effetti di legge rappresenta il presidente, se e qualora incaricato da quest'ultimo, oppure nei casi in cui lo stesso è impossibilitato a svolgere le proprie mansioni istituzionali. Il vicepresidente in nessun caso può agire in modo difforme alle volontà o ai poteri conferitigli dal presidente.

Art. 11: Il segretario

L'incarico di segretario viene affidato dal consiglio direttivo. Il segretario può anche essere non socio dell'associazione.

Il segretario dirige l'ufficio e assiste il presidente nelle proprie attività. Egli esegue le decisioni degli organi dell'associazione e formalizza le decisioni del consiglio direttivo, dal quale risulta indipendente. Il proprio ambito di azione è fissato nel regolamento interno. Egli formalizza pure le decisioni dell'assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria.

Art. 12: Il tesoriere

L'incarico di tesoriere viene affidato dal consiglio direttivo, dal quale risulta però indipendente. Il tesoriere può anche essere non socio dell'associazione.

È chiamato anche cash manager oppure addetto alla gestione della liquidità aziendale: si occupa infatti di ogni aspetto legato ai flussi di capitale in entrata e in uscita, della convertibilità del denaro in altre valute per fini commerciali, dell'esposizione e del credito dell'associazione, del costo del denaro, delle necessità di cassa.

Il tesoriere si occupa della gestione contabile dell'associazione, intrattiene i rapporti con gli eventuali istituti di credito e con il commercialista dell'associazione, si occupa direttamente delle spese, degli incassi e di riscuotere le quote associative, predispone ed elabora i rendiconti preventivi e quelli consuntivi.

Egli esegue, dal punto di vista economico, le decisioni degli organi dell'associazione. Il proprio ambito di azione è fissato nel regolamento interno.

Art. 13: Organo di Controllo

13.1 Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo viene sin da subito previsto, ma verrà nominato e diverrà operativo al superamento dei limiti stabiliti dalla normativa in vigore.

13.2 Organo di Revisione Legale dei Conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

L'Organo viene sin da subito previsto, ma verrà nominato e diverrà operativo al superamento dei limiti stabiliti dalla normativa in vigore.

13.3 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Registro dei volontari;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio, qualora necessari o previsti per legge;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, qualora necessari ed operanti il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 14: Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea dei soci in seduta straordinaria, che delibera secondo quanto disposto al punto 8.3 del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Il patrimonio residuo derivante dalla liquidazione verrà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017

Art. 15: Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.